

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2112 del 12/04/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla C.P. Verniciatura Industriale di Pavan Armando & C. s.n.c. per impianto destinato ad attività di verniciatura metalli, assemblaggio meccanico e imballaggio ubicato in Via dei Fornaciai n. 24/C, c.a.p. 40129, Comune di Bologna (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2203 del 11/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla C.P. Verniciatura Industriale di Pavan Armando & C. s.n.c. per impianto destinato ad attività di verniciatura metalli, assemblaggio meccanico e imballaggio ubicato in Via dei Fornaciai n. 24/C, c.a.p. 40129, Comune di Bologna (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla C.P. Verniciatura Industriale di Pavan Armando & C. s.n.c. per l'impianto destinato ad attività di verniciatura metalli, assemblaggio meccanico e imballaggio sito a Bologna, in via dei Fornaciai n. 24/C, c.a.p. 40129, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM ³;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Bologna ⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁵;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
- 5) Obbliga la C.P. Verniciatura Industriale di Pavan Armando & C. s.n.c. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La C.P. Verniciatura Industriale di Pavan Armando & C. s.n.c., 02525210379, P.IVA 00585941206, con sede legale e stabilimento in via dei Fornaciai n. 24/C, c.a.p. 40129, Bologna, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di C.P. Verniciatura Industriale di Pavan Armando & C. s.n.c. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 1/9/2023 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/153553 del 11/9/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 32875/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA, successivamente completata con la documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti con nota S.U.A.P. agli atti PG/2023/156100 del 14/9/2023.
- Il Comune di Bologna con propria nota del 19/9/2023 agli atti di Arpae PG/2023/158544 del 19/9/2023, ha trasmesso il parere urbanistico favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il S.U.A.P. competente con nota del 17/10/2023, ha trasmesso il nulla osta acustico del Settore TEUC del Comune di Bologna, Prot. 198 del 13/10/2023, agli atti di Arpae PG/2023/176300 del 17/10/2023.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota PG/2023/204367 del 30/11/2023 ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla C.P. Verniciatura Industriale di Pavan Armando & C. s.n.c. allegata alla citata domanda di AUA che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸ ammontano a € 606,00 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.02 pari a € 606,00;

All.B - impatto acustico pari a € 0 (supporto tecnico Arpae non richiesto).

Bologna, data di redazione 11/4/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto C.P. VERNICIATURA INDUSTRIALE di Pavan Armando & C Snc
comune di Bologna – via dei Fornaciai n° 24/c

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura metalli, servizi di verniciatura in genere, assemblaggio meccanico e imballaggio svolta dalla società C.P. VERNICIATURA INDUSTRIALE di Pavan Armando & C Snc nello stabilimento posto in comune di Bologna, via dei Fornaciai n° 24/c secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società C.P. VERNICIATURA INDUSTRIALE di Pavan Armando & C Snc è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SCARICO VAPORE - BOX LAVAGGIO KOMBI-MULTILINEA

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SCARICO VAPORE - TUNNEL SGRASSAGGIO PASSIVAZIONE EURO 90

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: ASCIUGATURA E POLIMERIZZAZIONE VERNICE KOMBI - MULTILINEA

Portata massima	800 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA KOMBI - MULTILINEA

Portata massima	40000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: POLIMERIZZAZIONE VERNICE (FORNO) EURO 90

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA EURO 90

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 3 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO KOMBI-MULTILINEA (IT1) 0,3 MW – METANO

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: BRUCIATORE FOSFOSGRASSAGGIO - EURO 90 (IT2) 0,13 MW – METANO

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO - EURO 90 (IT3) 0,37 MW – METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante. Non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono nella parte I dell'allegato IV, punto dd) alla parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE – 0,252 MW METANO

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE – 0,024 MW METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere

dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore

dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E3, E4, E5, E8, E9 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E3, E4, E5, E8, E9 ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza

di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e

comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 1/9/2023.

- Pratica Sinadoc 32875/2023
- Documento redatto in data 11/4/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della C.P. Verniciatura Industriale di Pavan Armando & C. s.n.c. ubicato in Via dei Fornaciai n. 24/C, c.a.p. 40129, Comune di Bologna (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società C.P. Verniciatura Industriale di Pavan Armando & C. s.n.c. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta l'assenza di impatto acustico dell'attività sui limiti Assoluti e Differenziali della vigente zonizzazione acustica del Comune di Bologna.
2. Visto il nulla osta acustico del Settore TEUC del Comune di Bologna, Prot. 198 del 13/10/2023, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 1/9/2023.

Elaborato “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 5/9/2023 dal sig. Silvia Adani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla C.P. Verniciatura Industriale di Pavan Armando & C. s.n.c. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/153553 del 11/9/2023).

Pratica Sinadoc 32875/2023.

Documento redatto in data 11/4/2024

PROT. UFF. N **198**
del 13/10//2023

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A
40129 - Bologna

PEC: suap@pec.comune.bologna.it

Oggetto: PG 563985/2023 - Richiesta di AUA per lo stabilimento di via dei Fornaciai n. 24/C - C.P. Verniciatura Industriale di Pavan Armando & C. Snc.

Contributo in merito alla componente acustica.

Con PG 563985/2023 è stata attivata la richiesta di AUA per lo stabilimento sito in via dei Fornaciai n. 24/C.

Per la componente acustica è stata allegata la dichiarazione, a firma di tecnico competente in materia, in cui viene attestato *"...che ai sensi della L. 447/95, degli art. 1 e 4 del D.P.R. 227/11, la documentazione di impatto acustico viene resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in quanto trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, come da valutazione di impatto acustico, in possesso del sottoscritto, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale..."*.

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

In tale atto viene ulteriormente precisato che *"...l'installazione delle emissioni dalla E1 alla E11 all'interno dello stabilimento della ditta C.P. VERNICIATURA INDUSTRIALE di Pavan Armando & c. Snc, sito in Via dei Fornaciai, 24/C nel territorio del Comune di Bologna (BO), non modificano il rispetto dei Limiti Assoluti e Differenziali presso i ricettori sensibili della zona limitrofa."*

Preso atto che la Doima attestante il rispetto dei limiti normativi è stata resa dal tecnico competente tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativamente alla componente acustica non si ravvisano elementi ostativi al rilascio dell'AUA in oggetto.

Cordiali saluti.

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Dott.ssa Pierina Martinelli
Dirigente
Area Economia e Lavoro
U.I. Attività Produttive e Commercio/SUAP
U.O. Procedimenti Ambientali
suap@pec.comune.bologna.it

Oggetto: Espressione di contributo sul procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013, relativo alla richiesta di autorizzazione AUA - Autorizzazione Unica Ambientale - matrici EMISSIONI-VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO – Via Dei Fornaciai 24/C.
Richiedente: C.P. VERNICIATURA INDUSTRIALE DI PAVAN ARMANDO & C. S.N.C.
Rif. PG n. 563985/2023.

In riferimento alla richiesta PG n. 563985/2023 del 01/09/2023, ai fini dell'espressione del contributo di competenza relativo alla richiesta di autorizzazione (AUA) – per attività di verniciatura metalli e assemblaggio meccanico e imballaggio, si rileva quanto segue:

- l'attività prevede trattamento e rivestimento dei metalli, verniciatura metalli, servizi di verniciatura in genere, assemblaggio meccanico e imballaggio di componenti metallici conto terzi.

L'attività in questione, collocata all'interno del "Territorio urbanizzato" nell'areale "Corticella-Dozza" delle strategie locali, del Piano Urbanistico Generale (PUG), è classificabile, in base agli elementi noti, come uso "C1 produzione industriale e artigianale di beni (comprese le attività connesse alla produzione: laboratori di sperimentazione e ricerca, uffici tecnici, amministrativi e commerciali)" del Regolamento Edilizio (RE) vigente.

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Ufficio di Piano
Unità Intermedia Pianificazione attuativa

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 9°
40129 Bologna

Pertanto, visionata la documentazione allegata all'istanza, per quanto attiene agli aspetti urbanistici, non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per emissioni in atmosfera ed impatto acustico, relativa all'attività di verniciatura metalli e assemblaggio meccanico e imballaggio, in Via Dei Fornaciai 24/C, fatto salvo le verifiche dei Settori interni ed Enti competenti coinvolti.

Cordiali saluti

Il Dirigente

Dott. Davide Fornalè

(documento datato e firmato digitalmente)



Davide Fornalè
Comune di Bologna
18.09.2023 09:13:04
GMT+00:00

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.